

TAR Sicilia , Sezione III Palermo - Sentenza 25/07/2006 n. 1768
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

Il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 ("Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. in materia di lavori pubblici"), non solo si riferisce distintamente alle "garanzie fideiussorie" in genere ed a quelle "assicurative", ma parla espressamente di "commissione" per le banche e di "premio" per le assicurazioni (cfr. art. 7 dello schema tipo 1.1.), facendo intendere nel suo complesso che lo "schema tipo" approvato col decreto medesimo debba valere, tanto per le polizze fideiussorie quanto per le fideiussioni bancarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, sentenza n. 1464/2005). E' pur vero che nell'epigrafe del citato decreto risulta utilizzato il termine "polizza" (e ciò su specifica richiesta formulata dal Consiglio di Stato in sede consultiva) ed è parimenti ovvio che nella fideiussione bancaria non c'è alcuna "polizza" propriamente detta; ma tale profilo puramente lessicale, deve ritenersi recessivo rispetto all'intero contenuto del decreto stesso, al contesto logico-sistematico entro cui esso va inquadrato ed alla necessaria omogeneità delle fattispecie ivi considerate in relazione alla unitarietà delle fonti legislative e regolamentari sulla cui base il decreto in questione è stato emanato (art. 9, comma 59, legge 18.11.1998, n. 445, e art. 107 D.P.R. n. 554/1999). Non si può certo negare che il termine "polizza" utilizzato nell'epigrafe del D.M. n. 123/2004 abbia una sua ridotta ampiezza semantica ed una sua ben definita connotazione giuridico-negoziale da cui dovrebbe restare escluso il contratto di fideiussione bancaria, ma proprio l'uso del termine "polizza", ove preso letteralmente, si pone in palese contraddizione logica con l'art. 1 del medesimo decreto laddove, al comma 1, si precisa che i relativi "schemi tipo", sono approvati sia per "le coperture assicurative", sia per "le garanzie fideiussorie", nel novero delle quali ultime debbono necessariamente ascriversi le fideiussioni bancarie, che tuttavia non richiedono la sottoscrizione di alcuna polizza. Va osservato inoltre che, mentre il comma 2 dell'art. 1 del D.M. citato parla di "schemi di polizza tipo ... contenuti nell'allegato al presente decreto", il comma 3 precisa che debbono essere conformi a tali schemi, sia i "contratti assicurativi", sia "i contratti fideiussori", utilizzando, quindi, ancora una volta, il termine "polizza" anche con riguardo alle coperture non assicurative, i cui strumenti negoziali vengono indicati con la generica locuzione di "contratti fideiussori" (il cui corrispettivo è indicato con l'evidenziato uso del termine "commissione" e non "premio"). Il che non può assolutamente giustificare l'esclusione delle garanzie bancarie dall'ambito di operatività del D.M. n. 123/2004. E che questa sia l'unica soluzione ermeneutica praticabile emerge anche dal fatto che l'art. 107 del D.P.R. n. 554/1999 ("Requisiti dei fideiussori") si riferisce espressamente, sia alle "garanzie assicurative", sia alle "garanzie bancarie", precisando, al quarto comma e per entrambi i tipi di garanzia, che "le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici" (appunto il D.M. n. 123/2004).